

Prot. n..... del.....

Responsabile del provvedimento

Alvaro Franco
Direttore
Dipartimento V

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
Dipartimento V
Area Promozione della Salute
Ufficio Servizi Funebri e Cimiteriali
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.3350 del 12/10/2006

<p>Oggetto: Regolamento per la gestione del Registro pubblico dei Mediatori Interculturali. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 18 luglio 2005.</p>	<p style="text-align: center;">IL DIRETTORE</p> <p>Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.160 del 18 luglio 2005 ha approvato l'istituzione del Registro pubblico dei Mediatori Interculturali;</p> <p>Che il mediatore interculturale affianca gli operatori italiani, pubblici e privati, nelle attività di consulenza, informazione, formazione, orientamento e accompagnamento rivolte agli immigrati (nella scuola, nell'ambito sanitario, nelle questure, nelle Direzioni provinciali del lavoro e negli uffici pubblici in genere), e rappresenta, pertanto, una figura chiave del processo di integrazione sociale degli stranieri presenti nel nostro Paese;</p> <p>Che ai sensi della succitata deliberazione, l'accesso al Registro è consentito a tutti gli stranieri in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p style="text-align: center;">RAGIONERIA GENERALE (Visto ai sensi art. 183 D. Lgs. 267 del 18/08/2000)</p>	<ul style="list-style-type: none">• padronanza, per esperienza diretta, di una lingua e di una cultura madre diversa da quella italiana;• possesso di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta come stabilito dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006;• conoscenza certificata della lingua italiana;• percorsi di formazione qualificati”;
<p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE DELLA XIV U. O. DI RAGIONERIA</p>	<p>Che il Centro Cittadino per le Migrazioni, l'Asilo e l'Integrazione Sociale, istituito con determinazione dirigenziale del Direttore del V Dipartimento n. 2153 del 28 giugno 2005, curerà - nella fase sperimentale - la tenuta del registro e promuoverà iniziative di formazione permanente rivolte a tutti gli iscritti al Registro, al fine di ampliare ed aggiornare costantemente le competenze;</p> <p>Che, in considerazione del rilievo degli aspetti di comunicazione e relazione con i cittadini, specifici della professione di mediatore interculturale, le attività di formazione permanente ed aggiornamento, saranno definite e realizzate di concerto con il Dipartimento XVII, Politiche per la semplificazione amministrativa e della comunicazione;</p>

Che il Centro avvierà, altresì, un dialogo costante con gli altri Dipartimenti del Comune di Roma interessati all'utilizzo dei mediatori interculturali per un costante aggiornamento delle esigenze formative;

Che alla definizione delle iniziative di formazione è chiamato, altresì, a contribuire l'Ufficio Relazioni con le comunità straniere presso la Presidenza del Consiglio Comunale;

Che, inoltre, il Dipartimento V, di concerto con il Dipartimento XVII, promuoverà incontri con la Provincia di Roma e con la Regione Lazio per raccordare ed integrare i rispettivi programmi di impegno e formazione dei mediatori interculturali;

Che occorre, pertanto, procedere all'adozione di un Regolamento per la gestione del Registro pubblico dei mediatori interculturali che consenta il concreto avvio dell'iniziativa in oggetto;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Vista la deliberazione consiliare n. 160 del 16 luglio 2005;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di adottare il Regolamento per la gestione del Registro pubblico dei mediatori interculturali, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e l'integrazione sociale istituito presso il Dipartimento V, curerà la gestione del Registro e la realizzazione - di concerto con il Dipartimento XVII e con il contributo dell'Ufficio Relazioni con le comunità straniere presso la Presidenza del Consiglio Comunale - di iniziative di formazione permanente rivolte a tutti gli iscritti al Registro medesimo, al fine di ampliare ed aggiornare le competenze specifiche.

IL DIRETTORE
(dr. Franco Alvaro)

ALLEGATO “A”

Regolamento per la gestione del Registro pubblico dei Mediatori Interculturali

Art.1

Il presente regolamento disciplina la gestione del Registro pubblico dei mediatori interculturali, istituito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 18 luglio 2005.

Per la realizzazione dei servizi di mediazione interculturale, il Comune di Roma si avvale delle persone iscritte all'interno del Registro, mettendo a disposizione e promuovendo l'utilizzo del Registro pubblico cittadino anche da parte di altri enti, aziende e istituzioni che intendano avvalersi dell'operato di mediatori interculturali.

Art. 2

L'iscrizione al Registro è consentita a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza straniera e/o italiana acquisita da parte di cittadini di Stati esteri;
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta come stabilito dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006;
- c) residenza o domicilio nella Regione Lazio;
- d) padronanza, per esperienza diretta, di una lingua e di una cultura madre diverse da quella italiana, attestata attraverso idonea documentazione (es.: titoli di studio del Paese di origine; attestazioni rilasciate da Enti pubblici o privati operanti nel settore dell'immigrazione e della mediazione interculturale; attestazioni rilasciate da istituzioni o istituti di cultura del Paese estero in Italia; dichiarazioni o certificazioni rilasciate dai responsabili o ministri di culto delle comunità straniere in Italia);
- e) conoscenza certificata e padronanza della lingua italiana (es. attestazione di frequenza di corsi di lingua italiana con esame finale, legalmente riconosciuti; titolo di studio conseguito in istituti scolastici italiani, ecc.) ;
- f) attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di “mediatore interculturale” a seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione regionale o del conseguimento di titolo di studio universitario o post universitario, o titolo equipollente, avente come specifico obiettivo la preparazione di mediatori interculturali nei servizi pubblici e nelle aziende.

Art. 3

Per il primo anno di avvio del Registro l'accesso allo stesso è consentito anche a coloro che, pur non avendo la qualifica professionale di mediatore interculturale, siano in possesso dei seguenti requisiti e certificazioni:

a) attestato di partecipazione a un corso di mediazione interculturale con valutazione finale, promosso da un soggetto pubblico e/o da organizzazione iscritta al registro ex art. 52 del DPR 394/99. Il corso dovrà avere realizzato almeno 100 ore di attività didattica e 40 ore di tirocinio e aver trattato le seguenti materie: conoscenza della lingua e della cultura italiana; conoscenza dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione italiana; conoscenza della struttura sociale e della rete dei servizi negli aspetti organizzativi e legislativi; aver promosso l'acquisizione delle seguenti competenze: capacità comunicative, di mediazione, di valutazione, di orientamento ed accompagnamento sociale;

b) dichiarazione di un ente istituzionale e/o di una associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 52 del DPR 394/99 nella quale si attesti che il richiedente abbia operato per almeno due anni con la funzione di mediatore interculturale presso l'ente o l'associazione. In questo caso, l'iscrizione al Registro cittadino del mediatore interculturale sarà preceduta da un percorso di formazione teorica finalizzato alla sistematizzazione delle competenze e delle conoscenze acquisite nello svolgimento pratico dell'attività. Tale percorso sarà promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con altri livelli istituzionali e con l'eventuale supporto delle associazioni iscritte al registro di cui al DPR 394/99.

Art. 4

Il Registro prevede un elenco nominativo aperto ed è articolato per ambiti di attività.

A ciascun iscritto sarà riconosciuta la facoltà di indicare uno o più ambiti di attività sulla base delle competenze maturate.

Al momento della richiesta d'iscrizione, il richiedente deve indicare, nella scheda individuale di accesso al registro, le esperienze acquisite nel campo della mediazione interculturale e ad eventuali competenze nei settori dei servizi sanitari, dell'educazione e della cultura, della giustizia, della promozione dei diritti delle donne, della presa in carico delle persone con fragilità sociali, dell'informazione e comunicazione con i cittadini, etc.

Art. 5

Il modulo per la presentazione della richiesta di iscrizione al Registro sarà disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento V, in viale Manzoni 16, a partire dal 2 gennaio 2007.

La domanda per l'iscrizione al Registro può essere consegnata a mano o pervenire via posta all'Ufficio Protocollo del Dipartimento V – Politiche Sociali e Promozione della Salute, viale Manzoni 16, 00185 Roma. Alla domanda devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Con cadenza annuale, l'iscritto al Registro è tenuto ad aggiornare la propria posizione in relazione alle esperienze formative e professionali maturate nel corso dell'anno precedente.

Ogni anno, l'iscritto può richiedere la variazione dell'ambito di attività prescelto, sulla base delle esperienze formative e professionali maturate e documentate.

Art. 6

Ai fini della procedura di iscrizione al Registro, il Direttore del V Dipartimento si avvale di una apposita Commissione permanente istituita con successivo provvedimento presso il Dipartimento V.

La Commissione è composta da un operatore sociale professionale, da un esperto della comunicazione e delle relazioni con i cittadini, indicato dal Direttore del Dipartimento XVII, Politiche della semplificazione e della comunicazione e da un funzionario amministrativo. Essa è presieduta dal Direttore del Dipartimento V o da un suo delegato e si riunisce, di media, una volta al mese per valutare ed esprimere un parere sull'accoglimento delle domande di iscrizione al Registro.

Art. 7

La gestione del Registro è curata, in via sperimentale, dal Centro Cittadino per le Migrazioni, l'Asilo e l'Integrazione Sociale, istituito presso il Dipartimento V con determinazione dirigenziale n. 2153 del 28 giugno 2005, anche al fine di rendere immediatamente disponibili le opportunità offerte dal Centro per l'orientamento al lavoro e l'integrazione dei cittadini immigrati.

Presso la sede del Centro, di concerto con il Dipartimento XVII, sono convocate periodiche riunioni con gli Uffici municipali e dipartimentali, presso i quali sono impiegati i mediatori interculturali, al fine di monitorare l'andamento dell'iniziativa e di individuare nuove linee di impegno e di formazione volte a qualificare i servizi di mediazione interculturale.

Art. 8

La formazione, la gestione e l'accesso ai dati degli iscritti al Registro, dovrà garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e del Regolamento comunale di cui alla deliberazione del C.C. n. 376/2005.

Art. 9

Al fine di mantenere costantemente aggiornato il Registro e renderlo fruibile in modo efficace da parte degli organismi pubblici e privati interessati, ogni anno il Centro Cittadino per le Migrazioni, l'Asilo e l'Integrazione Sociale procede alla verifica complessiva ed all'aggiornamento delle posizioni degli iscritti.

Art. 10

I soggetti per i quali, in caso di verifica, non venga convalidato il possesso di uno o più dei requisiti indicati ai precedenti articoli 2 e 3 saranno esclusi dal Registro.

L'eventuale procedimento di esclusione viene preceduto da una specifica comunicazione con la quale si invita l'iscritto ad adempiere, entro 60 giorni, alla regolarizzazione della sua posizione.

Art. 11

I soggetti iscritti sono tenuti a dare comunicazione, al Centro Cittadino per le Migrazioni, l'Asilo e l'Integrazione Sociale, delle eventuali variazioni dei dati forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli relativi ai requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2.

Art. 12

Fermo restando l'applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo, il provvedimento di diniego dell'iscrizione deve essere notificato all'interessato con l'indicazione dei termini e modalità di impugnazione.

Art. 13

La presentazione delle domande di iscrizione al Registro pubblico dei Mediatori Interculturali, avrà luogo a partire dal 15 gennaio 2007 con le modalità di cui all'art. 5.